

**ART. 1**

**(OGGETTO: CONFERIMENTO DI FUNZIONI IN MATERIA DI BONIFICA DI SITI  
CONTAMINATI)**

1. Con la presente legge Regione Lombardia dispone il conferimento ai **Comuni singoli o in forma associata** delle funzioni amministrative di cui agli artt. 242 e 242-bis, *(nota specifica l'individuazione puntuale delle funzioni conferite è voluta oppure è possibile individuare una formula più ampia. A titolo di esempio richiamiamo i procedimenti di cui agli articoli 249 e 242 ter)*, nonché , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relative alle procedure di bonifica, di messa in sicurezza nonché le misure di riparazione e di ripristino ambientale che ricadono nell'ambito del territorio di un solo comune e detta la disciplina dei poteri regionali di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni, nonché il supporto tecnico-amministrativo e l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della medesima, secondo quanto previsto dall'art. 22 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”*.
2. Ai sensi del comma 1, spetta ai Comuni:
  - a) la convocazione della conferenza di servizi, l'approvazione del piano della caratterizzazione e l'autorizzazione all'esecuzione dello stesso, di cui all'articolo 242, commi 3 e 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - b) la convocazione della conferenza di servizi e l'approvazione del documento di analisi di rischio, di cui all'articolo 242, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - c) l'approvazione del piano di monitoraggio, di cui all'articolo 242, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - d) la convocazione della conferenza di servizi, l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza e delle eventuali prescrizioni nonché l'autorizzazione all'esecuzione dello stesso, di cui all'articolo 242, commi 7 e 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - e) l'accettazione della garanzia finanziaria per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi autorizzati, di cui all'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - f) l'approvazione del progetto di bonifica con procedura semplificata, di cui all'articolo 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**ART. 2**

**(DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI)**

1. Anche al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni amministrative conferite, Regione esercita i poteri di indirizzo e di coordinamento, sulla base di modalità che saranno definite dalla Giunta Regionale secondo criteri che tengano conto delle differenti realtà territoriali e organizzative, della complessità degli adempimenti tecnico-amministrativi e che rispettino gli obiettivi e le priorità di intervento stabiliti dalla pianificazione in materia di bonifica dei siti contaminati di cui all'art. 199, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art.19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.
2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione e delle rispettive autonomie, la Regione effettua il controllo sull'esercizio delle funzioni conferite a livello comunale mediante gli strumenti e le azioni definite dalla Giunta Regionale, secondo criteri di efficacia ed efficienza, che tengono conto anche della diversa complessità tecnico-amministrativa dei procedimenti di bonifica da effettuare e secondo i criteri di priorità di intervento stabiliti dalla pianificazione in materia di bonifica dei siti contaminati di cui all'art. 199, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art.19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.
3. **La Regione garantisce, altresì, il supporto tecnico-amministrativo ai Comuni, con particolare attenzione ai comuni di ridotte dimensioni, e alle situazioni con elevata concentrazione dei siti da bonificare, e comunque alle situazioni di particolare complessità, anche attraverso:**
  - a. l'istituzione di organismi di concertazione e unità operative volte a garantire un costante esame delle problematiche tecnico-procedurali, ad accelerare le procedure amministrative e a definire modalità operative di gestione delle situazioni di contaminazione e potenziale contaminazione;
  - b. l'attività specifica di formazione indirizzata ai comuni in merito alla normativa, alla conduzione dei procedimenti amministrativi e alle azioni definite dalla programmazione regionale per la promozione degli interventi di bonifica sul territorio;
  - c. la messa a disposizione di applicativi informatici attraverso i quali monitorare le fasi tecnico-amministrative inerenti i procedimenti di bonifica.
  - d. **l'ampliamento della possibilità di avvalersi della Task Force prevista dalle norme tecniche del Programma regionale di bonifica delle aree inquinate.**

L'operatività di tali strumenti è definita dalla Giunta regionale, secondo criteri che garantiscano l'accessibilità e la tempestività di attivazione.

4. In caso di accertata e procrastinata inerzia dei comuni nell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi dell'articolo 1, la Regione interviene in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere, secondo la procedura di cui all'articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).

### ART. 3

#### (DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI)

1. Le funzioni amministrative di bonifica, di messa in sicurezza nonché le misure di riparazione e di ripristino ambientale di cui agli artt. 242 e 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 indicate all'art. 1 sono conferite ai comuni dall'entrata in vigore del presente testo di legge, salvo le eccezioni espressamente previste dal comma 2 del presente articolo. *(Nota: con particolare riferimento ai procedimenti già avviati e non conclusi dai Comuni alla data di pubblicazione della sentenza della Corte sarebbe opportuna una disposizione che permetta di convalidare le attività svolte e prorogare i termini per la conclusione).*
2. I procedimenti inerenti le funzioni amministrative di cui all'art. 1, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione ha già convocato la conferenza di servizi, rimangono di competenza della Regione medesima limitatamente all'adozione del provvedimento conclusivo della singola fase del procedimento.
3. Le deliberazioni della Giunta regionale previste dall'art. 2, commi 1, 2 e 3 sono approvate entro 30 giorni dell'entrata in vigore della presente legge.

#### **ART. 4**

##### **(CLAUSOLA DI NEUTRALITÀ FINANZIARIA)**

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **ART. 5**

##### **(ENTRATA IN VIGORE)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione regionale intende conferire le funzioni amministrative in materia di siti contaminati di cui al Titolo V del d.lgs. n. 152/2006 così come previsto dal legislatore nazionale nel **decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104**, recante *“Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”*.

L'art. 22 del sopracitato decreto-legge, a breve oggetto di conversione in legge, dispone che *“le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, agli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La medesima legge disciplina i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione, il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni, l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, in caso di verificata inerzia nell'esercizio delle medesime. Sono fatte salve le disposizioni regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che hanno trasferito le funzioni amministrative predette”*.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 24 luglio 2023 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 26 luglio 2023) in materia di riparto delle competenze per la bonifica dei siti contaminati, è stata preclusa la possibilità alla Regione di conferire funzioni amministrative in materia di bonifiche in assenza di una espressa previsione di legge.

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della Legge regionale Lombardia n. 30/2006, con la quale veniva attribuita ai Comuni la competenza amministrativa in materia di procedure di bonifica perché la normativa nazionale non prevedeva una tale possibilità. Richiamando il costante orientamento giurisprudenziale in tema di conferimento/delega di funzioni amministrative e in materia ambientale, la Corte ha osservato che la potestà legislativa dello Stato in materia ambientale è esclusiva: di conseguenza, le Regioni non possono derogarvi in assenza di una specifica valutazione di adeguatezza dello Stato in tal senso, delegando agli enti locali minori funzioni e poteri in questo ambito.

Pertanto, la presente norma regionale intende, in conformità alla valutazione di adeguatezza effettuata dal legislatore con l'articolo 22 del D.L. 104/2023, ripristinare l'assetto di funzioni consolidato da molti anni sul territorio regionale in materia di bonifiche dei siti contaminati.

Si puntualizza che, a seguito della sopracitata sentenza, conformemente all'articolo 22 del DL 104/2003, la presente legge dispone solo il conferimento delle funzioni amministrative di cui agli articoli 242 e 242 bis del d.lgs. 152/2006, in quanto la Regione ha ritenuto di mantenere in capo a sé le competenze di cui all'articolo 194, comma 6, lettera a) del D.lgs. 152/2006 (rifiuti transfrontalieri), mentre, per quanto concerne i rifiuti e le funzioni di cui all'articolo 208 del D.lgs. 152/2006, in forza di quanto previsto dal citato art. 22 del DL, resta impregiudicato l'assetto di competenze alle Province previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b) della legge Regionale 26/2003.

Il comma 1 dell'articolo 1, legittimato dalla norma nazionale, conferisce le funzioni amministrative inerenti alle procedure di bonifica, di messa in sicurezza nonché le misure di riparazione e di ripristino ambientale che ricadono interamente nel loro territorio, ritendo i Comuni gli enti più adeguati, in quanto più vicini alle esigenze territoriali rispetto alla Regione.

La realizzazione degli interventi di bonifica sul territorio lombardo si ritiene prodromica non solo alla riqualificazione del territorio ma anche alla rigenerazione urbana e, pertanto, un conferimento agli enti locali appare adeguato sebbene si espliciti nel rispetto dei poteri di indirizzo e coordinamento di Regione.

Il comma 2 dell'articolo 1 elenca le funzioni conferite, che sono quelle individuate nel Testo Unico dell'Ambiente agli articoli 242 e 242 bis.

Con riguardo alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 si specifica che, conformemente al dettato del comma 7 dell'articolo 242 del D.lgs. 152/2006, è di competenza del Comune anche l'approvazione di eventuali prescrizioni ed integrazioni al progetto operativo degli interventi di

bonifica o di messa in sicurezza, che possono consistere in misure di riparazione e di ripristino ambientale.

Con riguardo alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 1, si precisa che le garanzie finanziarie devono essere prestate per la corretta esecuzione delle operazioni di bonifica secondo lo schema definito con la delibera di giunta regionale 2744/2006. Con la presentazione della garanzia finanziaria e l'accettazione da parte dell'ente, l'atto amministrativo a cui è collegata può essere portato ad esecuzione.

Si evidenzia che, in conformità del conferimento effettuato ai sensi della presente legge, deve intendersi che rientrano nella competenza dei Comuni le funzioni amministrative correlate all'espletamento delle procedure semplificate di intervento per le aree contaminate di ridotte dimensioni di cui all'articolo 249 del D.lgs. 152/2006.

L'art. 249 non attribuisce funzioni amministrative in materia di bonifiche ulteriori e diverse rispetto a quelle che sono già state attribuite con l'art. 242 ma indica soltanto una metodologia semplificata allorché l'ente competente a gestire il processo di bonifica ha a che fare con una area di ridotte dimensioni.

Il comma 3 dell'articolo 5 dell'abrogata Legge regionale n. 30/2006 prevedeva che non fossero conferite le funzioni amministrative in materia di bonifiche ai comuni tutte le volte che tali interventi fossero oggetto di strumenti di programmazione negoziata. Tale previsione non è riproposta nel testo di legge in oggetto in quanto superata dalla prassi.

L'art. 2 del presente testo di legge disciplina i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione nonché il supporto tecnico-amministrativo regionale agli enti cui sono trasferite le funzioni e l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, in caso di verificata inerzia nell'esercizio delle medesime.

L'esercizio di tali poteri avviene attraverso azioni e strumenti che sono disciplinati da Regione secondo criteri di unità, efficacia e adeguatezza.

Come anticipato e così come previsto anche dal decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni amministrative conferite, rimangono in capo a Regione i poteri di indirizzo e coordinamento: la pianificazione già esistente in materia di bonifiche (di cui all'art. 199, comma 6, del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26) rimane valida e rappresenta il fondamentale strumento di raccordo: tuttavia, pur facendo parte delle azioni di coordinamento non la esaurisce con la conseguenza che la legge regionale impone alla Giunta di emanare anche una deliberazione contenente gli indirizzi da attuare nell'ambito del nuovo assetto amministrativo fornendo già i criteri guida individuati nel comma 1 dell'articolo 2.

Anche i poteri di controllo definiti dal comma 2 dell'articolo 2 devono essere compresi in virtù delle esigenze di unitarietà già evidenziate fermo restando il rispetto delle rispettive autonomie e del principio di leale collaborazione.

Gli strumenti e le azioni prodromiche alle attività di controllo devono anch'essi essere definiti *ex ante* da Regione mediante deliberazione di Giunta secondo criteri di efficacia ed efficienza nonché di priorità di intervento. La finalità della disposizione è quella di garantire un presidio unico regionale sulle funzioni amministrative in materia di bonifiche che esuli dal controllo di legittimità degli atti degli enti locali ma che, al tempo stesso, vigili costantemente sul conferimento.

Il comma 3 dell'articolo 2 elenca una serie di strumenti attraverso i quali verrà garantito il supporto tecnico-amministrativo da parte di Regione Lombardia ai comuni ai quali sono conferite le funzioni. Si prevede, infatti, l'istituzione di organismi di concertazione, quali, ad esempio, Tavoli tecnici e unità operative che garantiranno un costante esame delle problematiche tecnico-procedurali, al fine di gestire in maniera celere ed efficace i procedimenti. Sono previsti, inoltre, specifiche attività di formazione indirizzata ai comuni e la messa a disposizione di applicativi informatici attraverso i quali monitorare le fasi tecnico-amministrative inerenti i procedimenti di bonifica.

Il Comma 4 dell'articolo 3 fa riferimento al potere sostitutivo operato dalla Regione in caso di inerzia.

La sostituzione rappresenta una *extrema ratio* alla quale la Regione ricorrerà, come stabilito nella norma regionale, solo in caso di procrastinata e ingiustificata inattività, da parte dei Comuni, nell'assolvere i compiti amministrativi demandati. Per la procedura di sostituzione la norma rimanda alla legge regionale sul procedimento che descrive i presupposti e le modalità per l'esercizio del potere sostitutivo.

La disciplina transitoria dettata dall'articolo 3 si rende necessaria in virtù della *impasse* che si è venuta a creare con la citata sentenza e a seguito della quale le funzioni amministrative in tema di bonifiche sono tornate in capo a Regione.

Dal momento che con la presente norma tali funzioni torneranno in capo ai Comuni si rende più che necessario disciplinare il duplice passaggio di competenze che si è creato nello iato temporale tra il 27 luglio 2023 e l'entrata in vigore della presente legge.

Ebbene, per quanto attiene i procedimenti relativi alle funzioni di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono pendenti presso l'ente regionale, la norma dispone come di seguito.

Le fasi procedurali prodromiche alle attività di bonifica e ripristino nell'ambito delle quali Regione ha già provveduto ad effettuare la convocazione della conferenza di servizi rimangono di sua competenza e a sua cura dovrà essere portato a termine la specifica fase a cui si riferiscono gli atti assunti mediante l'emanazione del provvedimento conclusivo.

Di contro, tutti quei procedimenti che, principiati sotto la competenza comunale prima della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, non sono ancora (per motivi tecnico-organizzativi) stati presi in carico da Regione possono continuare il loro *iter* presso le amministrazioni comunali che, con la norma regionale, tornano ad essere i soggetti competenti.

### **Relazione finanziaria**

La presente proposta non comporta nuovi riflessi finanziari sul bilancio di Regione Lombardia in quanto le attività di controllo, coordinamento e supporto tecnico-amministrativo ivi previste sono già in atto e la relativa copertura è già garantita da risorse regionali.